

CONSIGLIO DI STATO

I Sezione, 15 ottobre 2003, n. 2955/03

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dalle associazioni ... di ... per l'annullamento della delibera n. ... del ... emessa dal commissario per l'amministrazione straordinaria del comune di ...

Omissis.

Può prescindere dall'esame dell'eccezione di inammissibilità dell'impugnativa per difetto di legittimazione delle associazioni istanti, sollevata dal Ministero dell'Interno, configurandosi il ricorso infondato nel merito.

Le associazioni ... sostengono che, essendo stati in data 25.02.2002 indetti i comizi elettorali per il rinnovo del consiglio comunale di ..., il Commissario straordinario nominato per la gestione provvisoria del Comune predetto, nell'agire in sostituzione del consiglio comunale doveva limitarsi, in base a quanto previsto dall'art. 38, comma quinto, del d.lgs. n. 267/2000, all'adozione dei soli "atti urgenti ed improrogabili"; detti presupposti di improrogabilità ed urgenza non ricorrerebbero in ordine al deliberato ..., di adozione del piano urbanistico comunale in adeguamento al piano territoriale paesistico e, tantomeno, risultano evidenziati nella motivazione del provvedimento.

Osserva la Sezione al riguardo, che come posto in rilievo dal Ministero dell'Interno nella relazione depositata il ..., i limiti alla potestà deliberativa del consiglio comunale durante la campagna elettorale per il rinnovo dei componenti del predetto organo stabiliti dall'art. 38, comma quinto, del d.lgs. n. 267/2000, trovano la loro ragion d'essere nell'esigenza di prevenire ogni interferenza dell'organo in carica con il libero svolgimento della competizione elettorale. La scelta degli elettori potrebbe, invero, restare condizionata da scelte di particolare rilievo politico nell'imminenza delle votazioni che, in alcuni casi, potrebbero per di più provenire da soggetti che a loro volta rivestano la qualità di candidati al rinnovo dell'organo.

Dette preclusioni non ricorrono nei confronti del commissario straordinario nominato per la gestione provvisoria dell'ente locale che, ai sensi dell'art. 141, comma terzo, del d.lgs. n. 267/2000, riceve direttamente dal decreto di investitura nell'incarico emesso su proposta governativa la propria sfera di attribuzioni. Queste ultime, anche se individuate in modo speculare con le funzioni ordinariamente demandate al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco, non soggiacciono, sotto il profilo soggettivo, a limiti ed incompatibilità che si riconnettono alla natura politica degli organi esponenti della comunità locale.

Il commissario straordinario, pertanto, quale organo governativo esterno ed in posizione di terzietà rispetto all'esito dell'indetta competizione elettorale, poteva esercitare senza preclusioni i compiti di amministrazione attiva del consiglio comunale derivanti dal decreto di nomina, comprensivi di atti espressione del potere di pianificazione del territorio comunale.